

## Massimario di Legittimità e di Merito

### Circolazione stradale: attraversamento stradale dei pedoni

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 190

Riferimenti giurisprudenziali:

**Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 20912 del 27/05/2021**

La sentenza in oggetto, trova spunto giuridico dalla sentenza del Tribunale di Roma con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., perché con colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 140 cod. pen., alla guida di un'autovettura, nell'effettuare una svolta a sinistra, investiva il pedone, il quale stava attraversando **la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali**, in senso perpendicolare rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provenendo dalla fermata dell'autobus, cagionandogli lesioni che lo conducevano alla morte. Il principio regolatore di cui all'art. 190 C.d.S. "Comportamento dei pedoni", prevede ai commi 2 e 5 quanto segue:

**I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, ...**

**I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.**

Come si legge è stato proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi, tutti connessi alle violazioni penali, per i quali i giudici hanno ritenuto che "il ricorso deve essere rigettato".

Sotto l'aspetto della circolazione stradale è interessante la disamina di cui al punto 10 della sentenza, che si riporta in forma integrale: *"Ciò che va valutato, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi.*

*D'altro canto, il comportamento richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dal secondo comma dell'art. 141 C.d.S. secondo cui "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" che dall'art. 145 C.d.S. che stabilisce l'obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un'intersezione di "usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti". Entrambe le disposizioni, infatti,*

*riproducono comportamenti, la cui violazione rileva sempre, anche in termini di colpa generica, inerendo alla diligenza ed alla prudenza nella guida di veicoli. Ebbene, non può dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un pedone che attraversa la strada in un punto privo di strisce pedonali, esponendosi ad una situazione di grave pericolo. In una simile situazione, infatti, l'ostacolo non può dirsi improvviso, proprio per la vicinanza della stazione degli autobus e del traffico pedonale adesso connesso. È chiaro, inoltre, che in una simile situazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la velocità deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al conducente l'esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione, che deve essere tenuto in conto dal conducente, per l'ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso."*

Si evince che in determinate situazioni di traffico veicolare e pedonale, che per la loro dinamicità si intersecano tra loro, i pedoni rientrano tra gli ostacoli prevedibili e pertanto, come ben delineato dall'art. 140 C.d.S. "Principio informatore della circolazione", che recita: , i conducenti dei veicoli devono mantenere un comportamento alla guida adeguato alle situazioni, di cui all'art. 141 C.d.S. che prevede l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

### Circolazione stradale: velocità rilevata dal tachigrafo

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art.142

Riferimenti giurisprudenziali:

giudice di pace di Ferentino sentenza 73 del 27/05/2021

La circostanza della sentenza emessa dal G.d.P., trova spunto nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Frosinone per la sanzione elevata per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 11, del Codice della Strada.

In sede di udienza, la discussione ha come obiettivo l'idoneità delle registrazioni del tachigrafo, al fine di sanzionare le violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.

L'articolo 5 de Reg. 165/14/ce "Funzioni del tachigrafo digitale", prevede che: " I tachigrafi digitali svolgono le seguenti funzioni: - **misurazione della velocità** e della

distanza ...”.

Nella sentenza si legge: *“il tachigrafo infatti registra i tempi di guida e di riposo e non può essere utilizzato per emettere sanzioni per eccesso di velocità. Infatti il regolamento europeo UE n. 165/2014 specifica come va costruito un tachigrafo come va installato e usato. Invece al contrario di questa norma europea il codice della strada italiano all’art. 142 prevede specifici limiti di velocità distinti per ogni singola categoria di veicolo; al sesto comma poi aggiunge che < per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono da considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi stradali>. Quindi sulla base di ciò la polizia stradale italiana può fare multe per eccesso di velocità rilevandolo dagli autovelox, dalle risultanze dei pedaggi autostradali (entrata e uscita) e dalle registrazioni del cronotachigrafo.*

*Vi è quindi una < discrasia > tra la norma europea e quella italiana.*

*L’Italia deve rispettare la normativa comunitaria.”*

In conclusione, il G.d.P. così sentenzia: *“non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada non residenti, può essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità”.*

Per le motivazioni edotte, il G.d.P. ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione.

### Circolazione stradale: incidente stradale tra pedone e carrello elevatore

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art.193

c. p. 590

d.lgs. 81/08 art. 71

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 20809 del 26/05/2021

Il fatto trattato dalla sentenza in commento, trova natura dal sinistro avvenuto alla guida di un carrello elevatore. Come si legge, il giudice di appello, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Partinico, con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità del legale rappresentante della società e del conducente del carrello elevatore, in ordine al reato di cui all’art. 590

cod. pen., per avere cagionato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché con violazione dell’art. 71, commi 3 e 4 d.lgs. 81/2008, alla persona ferita, la quale transitava in area aperta al traffico veicolare, all’interno del capannone del frantoio, causando delle lesioni personali, a causa dell’investimento in retromarcia, da parte del muletto.

Le motivazioni edotte nel ricorso, per i giudici della Corte di Cassazione sono da ritenersi infondate.

È interessante quanto riportato dal punto 2, nel quale si evince che “la questione che viene sottoposta inerisce **sussistenza del concorso di colpa della persona offesa**, riconosciuto dal giudice di secondo cura in relazione alla violazione, da parte del danneggiato, **del divieto di accedere ad un’area del capannone industriale ai soggetti non autorizzati**.

Sulla base della qualificazione di siffatta area come non aperta al pubblico, la sentenza impugnata esclude la sussistenza dell’obbligo assicurativo per i semoventi ivi impiegati, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Fondo per le vittime della strada.”

Altro elemento del “mosaico” è il luogo nel quale è avvenuto il sinistro, ed il punto 3 esplicita in modo chiaro:

“ il ragionamento muovere dalla qualificazione dell’area quale **strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate**, ai sensi dell’art. 122 l. 209/2005-Codice delle assicurazioni (già art. 1 l. 990/1969), ciò che occorre chiedersi è se l’interno di uno stabilimento industriale possa considerarsi area equiparata, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione obbligatoria, di cui al d.m. 1 aprile 2008, che **assoggetta alla medesima disciplina tutte le aree aperte alla circolazione del pubblico, siano esse di proprietà pubblica o privata**.

Da ciò viene dunque, connota l’equiparabilità dell’area alla strada ad uso pubblico è proprio l’apertura ad un numero indeterminato di persone, che consenta un accesso ai luoghi *uti cives e non uti singuli*, sicché per farne uso od avervi ingresso non sia necessaria una particolare autorizzazione, essendo assicurata la possibilità giuridicamente lecita di accedere ad un numero indeterminato di persone.

Nel caso di specie, il giudice di seconda cura ha coerentemente ritenuto che **la sussistenza di un divieto di accesso a quella specifica zona interna dello stabilimento implicasse la sua chiusura al pubblico, con ciò escludendo l’obbligo di assicurazione dei mezzi ivi operanti**.

Per queste motivazioni, i Giudici della Corte di Cassazione deciso: il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.